



Cliente Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna Via dell'Elettricista, 2/3 40138 - BOLOGNA (BO)		Fornitore CREDEMTEL S.p.A. Via Palmiro Togliatti, 36/1 42020 – Montecavolo di Quattro Castella (RE)	
Sottoscrittore Indirizzo PEC ordine.bologna@pec.chimici.org		Indirizzo PEC credemtel@pec.gruppocredem.it	
	Codice Fiscale 80153160371	Partita IVA 02823390352	Codice Fiscale 01378570350
E-mail segreteria@chimicibologna.it	Telefono	Luogo di sottoscrizione Montecavolo di Quattro Castella (RE)	Data di sottoscrizione 04/05/2020

Art. 1. OGGETTO - Il presente documento contiene le Condizioni Generali applicabili a tutti i Moduli che il Fornitore eroga/erogherà al Cliente. Con "Modulo" si intende qualsivoglia prestazione descritta in ciascuna offerta commerciale (di seguito "Offerta Commerciale") accettata dal Cliente. Il Modulo, a titolo esemplificativo, può avere ad oggetto un servizio/prodotto/articolo standard del Fornitore, una licenza d'uso di un software o la realizzazione di un intervento IT personalizzato. Ciascun Modulo è regolato sia dalla relativa Offerta Commerciale sia dalle Condizioni Generali. I Moduli aventi ad oggetto un servizio/prodotto/articolo standard del Fornitore non sono attivati dal Cliente in via esclusiva e contemplano prestazioni standardizzate non rivenienti da commesse del Cliente.

Le Condizioni Generali, comunque, si applicano anche a Moduli che non rientrano nell'offerta standard del Fornitore, ma che sono oggetto di realizzazione, sviluppo, implementazione e/o manutenzione secondo specifici accordi tra il Cliente e Fornitore in ragione di particolare esigenze manifestate dal Cliente e che il Fornitore, con apposita Offerta Commerciale, si è dichiarato disponibile a soddisfare. Il Cliente è edotto e accetta che il Fornitore può erogare i servizi sottostanti ciascun Modulo anche avvalendosi dell'ausilio di terzi soggetti, in qualità, a titolo esemplificativo, di subappaltatori, fornitori di beni o fornitori di servizi.

Art. 2. LICENZE D'USO PER SOFTWARE - I Moduli possono prevedere o contenere l'impiego di software i cui diritti di privativa, quali sono quelli regolati dalla L. nr. 633/1941, dal D.Lgs. nr. 30/2005 e dalla normativa d'attuazione e collegata (comprese s.m.i.), appartengono al Fornitore ovvero a soggetti terzi di cui il Fornitore si avvalga per la realizzazione dei Moduli. A prescindere dalla circostanza che i diritti di privativa siano del Fornitore o di terzi, salvo diverso accordo regolato dall'Offerta Commerciale, valgono le seguenti disposizioni:

- la licenza d'uso e il software non sono cedibili ad alcun terzo, a prescindere dalla causa;
- la licenza d'uso non è concessa al Cliente in via esclusiva;
- qualora il Fornitore consegni al Cliente un supporto contenente file per l'installazione del software, il Cliente dovrà utilizzarlo esclusivamente per eventuali ripristini della prima installazione in occasione dell'attivazione del Modulo al quale il software inerisce, con esclusione di qualsivoglia diritto del Cliente di installarlo/utilizzarlo su un numero di device / o per un numero di utenze in numero superiore a quello per il quale la licenza è concessa;
- il Cliente è nominato custode dei supporti contenenti il software e di ogni altro documento o strumento connessi al software oggetto di licenza d'uso (ad esempio manuali d'uso). Il Cliente si obbliga a custodire con diligenza professionale quanto consegnato, assicurandosi che nessun terzo non autorizzato vi abbia accesso e obbligandosi a comunicare senza indugio al Fornitore eventuali copie, distrazioni o accessi da parte di terzi non autorizzati;
- è fatto assoluto divieto al Cliente di riprodurre, anche per sé stesso e per il proprio uso, i supporti, i software e ogni altro documento o informazioni consegnati dal Fornitore;
- fermo restando che è fatto assoluto divieto al Cliente, direttamente o tramite suoi collaboratori/fornitori, di modificare, alterare, implementare il software soggetto alla licenza d'uso, ovvero di farne traduzione, reverse engineering o decompilazione, il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile di eventuali malfunzionamenti, sospensioni, interruzioni o blocchi conseguenti ad interventi sul software da parte del Cliente o di soggetti che a qualsiasi titolo operino per suo conto. Analogamente, il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile di eventuali malfunzionamenti, sospensioni, interruzioni o blocchi conseguenti ad interventi del Cliente o di soggetti che a qualsiasi titolo operino per suo conto

sull'ambiente tecnologico nel quale il software oggetto della licenza d'uso è stato originariamente installato;

- il Fornitore garantisce esclusivamente che il software è idoneo alla esecuzione delle operazioni rientranti nel Modulo per il quale è stato concesso il software oggetto della licenza d'uso, a patto, comunque, che non vi siano malfunzionamenti del computer (o del diverso device) sul quale è stato installato il software stesso ovvero del sistema operativo e di altri software presenti sul medesimo elaboratore.

Nell'eventualità che il software sia di terze parti, il Cliente accetta, senza responsabilità per il Fornitore, che:

- eventuali assistenza e/o interventi di manutenzione, modifica, implementazione siano condotti direttamente dal terzo titolare dei diritti di privativa, con totale esenzione di responsabilità del Fornitore per danni a qualsiasi titolo conseguenti all'intervento del titolare medesimo;
- il terzo titolare dei diritti di privativa possa dismettere qualsivoglia forma di supporto in ragione della sostituzione con nuova release della versione del software in dotazione al Cliente;
- il Fornitore sia mallevato dal Cliente per azioni risarcitorie avanzate dal terzo titolare dei diritti di privativa per eventuali interventi sul software effettuati in violazione della legge dal Cliente stesso o da terzi soggetti di cui il Cliente si avvalga.

Art. 3. EFFICACIA, DURATA E RECESSO DA CIASCUNA OFFERTA COMMERCIALE - Ciascuna Offerta Commerciale è efficace dalla data in cui risulta accettata dal Cliente a condizione che le Parti abbiano già perfezionato anche le Condizioni Generali. In difetto, l'Offerta Commerciale sarà efficace dalla data in cui le Parti avranno perfezionato anche le Condizioni Generali. Nel caso le Condizioni Generali, a prescindere dalla causa, non giungessero a perfezionamento, eventuali prestazioni eseguite, d'intesa tra le Parti, prima del perfezionamento delle Condizioni Generali, non comportano l'obbligo di Credemtel di concludere la fornitura dei Moduli, mente obbligano il Cliente al

pagamento delle prestazioni eseguite. L'effettiva utilizzabilità del Modulo è subordinata al completamento di eventuali attività di configurazione necessarie per l'effettivo utilizzo quali, ad esempio, settaggio di software, test di funzionamento, raccolta/verifica requisiti e abilitazioni degli utenti, con annessa redazione di verbale/scheda ove previsto.

A far tempo dalla sottoscrizione delle Condizioni Generali, queste ultime si applicheranno a tutti i Moduli, anche a quelli già attivi ed efficaci in data anteriore alla sottoscrizione delle Condizioni Generali, intendendosi a tal fine integralmente sostituite le condizioni contrattuali generali convenute mediante modulistica al tempo utilizzata, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità. Le Condizioni Generali resteranno in vigore tra le Parti fino a quando sarà attivo almeno un Modulo.

L'Offerta Commerciale regola la durata minima di ciascun Modulo. Esaurita la durata minima iniziale, ciascuna Offerta Commerciale si rinnoverà tacitamente per la durata di un anno se il Cliente o il Fornitore non avrà comunicato disdetta a mezzo PEC o Raccomandata A/R con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza e così ad ogni successiva scadenza annuale.

Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento da ciascun Modulo con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Le Parti convengono che:

- in caso di recesso del Cliente prima che sia perfezionata l'attivazione del Modulo, il Cliente avrà l'obbligo di corrispondere al Fornitore l'intero importo convenuto quale compenso una tantum per l'attivazione;
- in caso di recesso del Cliente dopo l'attivazione e nel corso della prima durata contrattuale, il Fornitore avrà diritto ad un indennizzo forfetario pari al 100% dei corrispettivi a canone che il Cliente avrebbe pagato per l'intera durata iniziale.

Il Fornitore ha diritto di recedere in qualsiasi momento da ciascun Modulo senza oneri, purché con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

CREDEMTEL SpA - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"

Società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - Capitale sociale interamente versato euro 2.840.530 - Registro Imprese di Reggio Emilia, C.F. 01378570350 - P.IVA n. 02823390352 R.E.A. n. 181067 - Sede Sociale e Direzione Via Palmiro Togliatti, 36/1 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Tel: +39 0522 203040 - Fax: +39 0522 203500 - www.Credemtel.it - Credemtel@Credemtel.it
 La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "[Comunicazione standard etici](#)" consultabile sul sito www.Credemtel.it



Il recesso trasmesso da una delle Parti oltre il termine utile per la disdetta sarà efficace 60 (sessanta) giorni dopo il rinnovo.

A sua discrezione e senza obbligo di darne notizia al Cliente, il Fornitore potrà automaticamente dare esecuzione ad eventuali prestazioni richieste dal Cliente e ricevute dal Fornitore dopo la cessazione d'efficacia dell'Offerta Commerciale a seguito di disdetta, recesso o risoluzione, con relativo obbligo del Cliente di pagarne il relativo corrispettivo.

La cessazione del rapporto contrattuale relativo ad uno o più Moduli non comporta il diritto del Cliente al rimborso pro quota dei canoni periodici pagati anticipatamente.

Art. 4. RISOLUZIONE - Il Fornitore, fatto salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale danno subito, si riserva il diritto di risolvere in qualsiasi momento l'intero rapporto contrattuale con il Cliente, sospendendo ciascun Modulo, dandone semplicemente comunicazione scritta, senza alcun periodo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- il Cliente è inadempiente al pagamento dei corrispettivi dovuti;
- il Cliente si rende parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici del Fornitore o di terzi per mezzo degli applicativi sottostanti i vari Moduli, ovvero genera situazioni di pericolo e/o instabilità dei sistemi;
- il Cliente divulga, pur non arrecando danno, notizie riservate del Fornitore oppure divulga notizie di altra natura arrecando danno al Fornitore.

Nessuna richiesta di risarcimento o indennizzo potrà mai essere avanzata dal Cliente nei confronti del Fornitore nel caso eserciti il diritto di cui al comma precedente.

Art. 5. CLAUROLE RELATIVE ALLE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELLE PARTI - Il Fornitore potrà sospendere o interrompere uno o più Moduli, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, per esigenze di efficienza o sicurezza, nonché in seguito a disposizioni di legge o a provvedimenti giudiziari o amministrativi. In caso di sospensione o interruzione, fatto salvo il caso di particolare urgenza, il Fornitore provvederà a dare al Cliente tempestiva comunicazione, che potrà essere a mezzo comunicazione su supporto cartaceo o elettronico, ovvero per il tramite di alert generico trasmesso tramite la procedura informatica sottostante i Moduli. In nessun caso, fuori dall'ipotesi di dolo o colpa grave, il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere di eventuali danni connessi alla sospensione o all'interruzione di uno o più Moduli.

Fermo restando che ognuna delle Parti risponderà dei danni direttamente causati all'altra, dipendenti da proprio dolo o colpa grave, il Cliente dà atto che il Fornitore non sarà responsabile delle conseguenze derivanti da eventi o inadempimenti verificatisi al di fuori della propria sfera di competenza e, in particolare, dovute a:

- malfunzionamento delle strutture tecniche del Cliente o suo errore/ritardo;
- malfunzionamento, sospensione od interruzione degli eventuali

collegamenti via linea trasmissione dati tra il Fornitore ed il Cliente;

- malfunzionamento, sospensione o interruzione dovuto a forza maggiore o al fatto di terzo estraneo alla sfera di competenza del Fornitore.

Il Fornitore (così come terzi di cui eventualmente il Fornitore si avvalga) non entrerà nel merito e non sarà responsabile del contenuto dei documenti del Cliente oggetto dei Moduli. Il Fornitore non sarà responsabile e comunque sarà tenuto indenne e mallevato dal Cliente a fronte di eventuali pretese a qualsiasi titolo avanzate da terzi in ragione dell'inosservanza da parte del Cliente, suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle che tutelano i segni distintivi delle imprese) nonché di quelle che regolano i Moduli.

Il risarcimento massimo per ciascun anno contrattuale per danni derivanti da qualsiasi causa rispetto agli obblighi assunti dal Fornitore sarà limitato, indipendentemente dal numero degli eventi dannosi accaduti nel corso di ciascun anno, ad un importo pari al 20% (ventipercento) dei corrispettivi pagati, per il Modulo al quale inerte il danno, nei dodici mesi precedenti (se il Modulo è attivo da meno di dodici mesi sarà rapportato ad un anno la media mensile dei corrispettivi pagati), con esclusione del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Il Cliente dichiara e garantisce di essere il legittimo proprietario dei file/dati/documenti veicolati per il tramite dei Moduli o, comunque, di essere pienamente legittimato a disporre, mallevando il Fornitore da qualunque responsabilità o richiesta risarcitoria di terzi derivante dalla mancanza di tale legittimazione. Il Cliente garantisce che il contenuto dei file/dati/documenti veicolati per il tramite dei Moduli è rispondente e non contrario alla normativa vigente tutta. Il Fornitore non ha alcun dovere di controllo circa il contenuto dei file inviati dal Cliente, il quale risponderà pienamente dei danni diretti ed indiretti causati al Fornitore ed ai suoi aventi causa dalla non rispondenza o contrarietà alla normativa vigente tutta dei file/dati/documenti che ha veicolato per il tramite dei Moduli.

Eventuali modifiche e/o integrazioni sui file/dati/documenti che il Cliente vorrà richiedere al Fornitore dovranno essere espressamente richieste, anche a mezzo posta elettronica, con espressa malleva del Cliente rispetto a qualunque responsabilità che dovesse derivare dalle modifiche e/o dalle integrazioni.

Il Cliente è tenuto a controllare costantemente che i file/dati/documenti che ritiene di aver inviato correttamente al Fornitore utilizzando i Moduli siano stati effettivamente recapitati e corrispondano (per quantità, caratteristiche, elementi identificativi e descrittivi, etc.) a quelli effettivamente ricevuti ed elaborati dai Moduli, segnalando tempestivamente al Fornitore ogni eventuale anomalia rilevata.

Il Fornitore è autorizzato ad utilizzare il nome, i loghi e i marchi del Cliente nel proprio materiale pubblicitario a fini di

marketing nel materiale di presentazione della propria attività.

Il Cliente prende atto ed accetta che il funzionamento e l'utilizzo dei Moduli dipendono necessariamente da strumenti collocati in uno scenario tecnologico e infrastrutturale in continua evoluzione. Il Cliente si dichiara inoltre consapevole del fatto che il contesto normativo di riferimento per i Moduli è in costante evoluzione e pertanto riconosce espressamente il diritto del Fornitore di modificare in ogni momento le modalità di erogazione dei Moduli, senza necessità di consultazione o approvazione da parte del Cliente, con i limiti posti al punto che qui segue. Il Cliente si obbliga a tollerare modifiche di lieve entità nelle modalità di funzionamento e di utilizzo dei Moduli o che comunque non risultino significative rispetto allo scopo dei Moduli stessi.

Il Fornitore si impegna, operando secondo buona fede, ad apportare modifiche unilaterali ai Moduli solo nei seguenti casi:

- ai fini di un miglioramento, parziale o globale, dell'efficienza e dell'efficacia dei Moduli;
- per l'integrazione e/o il cambiamento delle funzionalità dei Moduli con altre dal Fornitore ritenute, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, strumentali ad un miglioramento della soddisfazione nell'utilizzo dei Moduli;
- per necessità o convenienze conseguenti al mutamento dello scenario tecnologico e infrastrutturale in cui i Moduli si collocano;
- per necessità conseguente a ordini di Pubbliche autorità o a mutamenti della normativa che impattino sui Moduli.

Nel caso le modifiche ai Moduli abbiano un significativo impatto sulle modalità di utilizzo da parte del Cliente, il Fornitore s'impegna ad inviare un'apposita comunicazione segnalando al Cliente, con adeguato preavviso, il momento di entrata in vigore delle modifiche. Il Cliente si obbliga ad effettuare tutte le segnalazioni e/o a richiedere tutte le autorizzazioni o verifiche, anche preventive o successive, necessarie per un utilizzo dei Moduli conforme alla normativa vigente tutta, in particolare presso le competenti Autorità, tenendone informato il Fornitore per quanto allo stesso necessario.

Art. 6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE - Poiché le Condizioni Generali, le Offerte Commerciali e, più in generale, la documentazione scambiata tra le Parti al fine di perfezionare l'accordo contrattuale o per darvi esecuzione, contengono descrizioni organizzative e procedurali originali e di proprietà del Fornitore, ovvero di suoi partner/fornitori, il Cliente si impegna a non divulgare, duplicare, fare estratti di tali contenuti, se non per esigenze strettamente necessarie correlate all'attivazione o all'utilizzo dei Moduli e avvertendo eventuali terzi di attenersi a tali vincoli di riservatezza e di tutela della proprietà industriale e intellettuale del Fornitore e di suoi danti causa.

Art. 7. CORRISPETTIVI - I corrispettivi sono pattuiti tra le Parti con l'Offerta Commerciale inerente ciascun Modulo. Il Fornitore avrà diritto ad una maggiorazione dei corrispettivi convenuti qualora, durante l'esecuzione delle

proprie prestazioni di attivazione o in corso di esecuzione continua, emerga a carico del Fornitore un aggravio di costi dovuto a:

- circostanze non prevedibili al momento della stipula della pattuizione dei Corrispettivi del Modulo;
- fatto e colpa del Cliente, del suo personale o di terzi di cui si avvale.

I termini per la fatturazione e il pagamento non possono essere differenti per Modulo. I corrispettivi di tutti i Moduli attivi via via dovuti saranno fatturati tutti congiuntamente in unica fattura. La fatturazione dei corrispettivi per intervalli di tempo inferiori alla periodicità contrattualmente stabilita avverrà sul rateo. La fatturazione ed i pagamenti avverranno secondo le scadenze ed i termini specificati in calce alle presenti Condizioni Generali o in separato accordo tra le Parti. Eventuali accordi su corrispettivi, fatturazione e pagamenti antecedenti alle Condizioni Generali e non derogati restano validi ed efficaci.

La trasmissione delle fatture avverrà in modalità elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) in adempimento alle regole di legge generali. Nei casi di mancato recapito con messaggio di scarto da parte di SdI oppure in caso di specifica richiesta del Cliente che il Fornitore abbia accettato, le fatture potranno essere (occasionalmente e ove necessario) trasmesse a mezzo posta elettronica. In tal caso:

- il Fornitore non sarà tenuto a stampare, consegnare o spedire l'esemplare per il Cliente delle proprie fatture anche in formato cartaceo. Sarà cura del Cliente stampare su carta (o conservare in modalità digitale) le fatture ricevute dal Fornitore via posta elettronica nei termini di legge;
- il Cliente dovrà mantenere attivo ed efficiente i suddetti indirizzi di posta elettronica;
- il Fornitore considererà regolarmente emesse le fatture inviate all'indirizzo indicato dal Cliente per le quali non abbia ricevuto messaggi automatici di mal funzionamento dell'invio o per le quali non abbia nel minor tempo possibile ricevuto dal Cliente messaggi di cattiva ricezione;
- sarà cura del Cliente comunicare con sufficiente anticipo eventuali variazioni dell'indirizzo di ricezione;
- il Fornitore, qualora non riuscisse per cause indipendenti dalla propria volontà, a trasmettere le fatture tramite posta elettronica, potrà spedirle o consegnarle su carta.

Art. 8. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - Il rapporto contrattuale tra le Parti, inerente a tutti i Moduli, è soggetto alla legge italiana. Per eventuali controversie, a prescindere da causa o natura, è competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia.

Art. 9. RISERVATEZZA - Ciascuna Parte assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale o tecnico, e della documentazione dell'altra parte di cui venga a disporre per dare esecuzione ai Moduli.

CREDEMTEL SpA - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"

Società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - Capitale sociale interamente versato euro 2.840.530 - Registro Imprese di Reggio Emilia, C.F. 01378570350 - P.IVA n. 02823390352 R.E.A. n. 181067 - Sede Sociale e Direzione Via Palmiro Togliatti, 36/1 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Tel: +39 0522 203040 - Fax: +39 0522 203500 - www.Credemtel.it - Credemtel@Credemtel.it

La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "[Comunicazione standard etici](#)" consultabile sul sito www.Credemtel.it



Le Parti garantiscono che tutti i propri operatori, siano essi membri degli organi sociali, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, auditor o revisori, tratteranno come riservati tutti i dati e le informazioni di cui verranno in possesso, detenzione o a conoscenza in ragione dei Moduli. Ciascuna parte tratterà i dati dell'altra nel rispetto del Regolamento Generale dell'Unione Europea nr. 679 del 2016 (GDPR), D.Lgs. nr. 196 del 2003 ("Codice Privacy") e, in ogni modo, della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, tale garanzia estendendosi anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti. Tali dati, anche ove comunicati all'altra Parte, resteranno comunque di proprietà e/o nella titolarità della Parte che li ha comunicati.

Le informazioni di una Parte (comprensive delle informazioni che riguardano organi sociali, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, auditor o revisori) ottenute dall'altra, sia in fase precontrattuale prima della stipula di accordi contrattuali, sia nel corso della esecuzione dei Moduli, saranno considerate riservate e non potranno essere comunicate a terzi. Ciascuna Parte dovrà proteggere tali informazioni con strumenti quanto meno uguali a quelli utilizzati per la protezione delle proprie informazioni riservate, oppure, nel caso di impossibilità di riscontro comparativo, con la massima cura. In deroga a quanto al punto precedente, ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni acquisite a propri

consulenti, revisori ed altri incaricati, nonché nell'ambito di trattative concernenti la cessione di rami d'azienda o altri contratti che richiedano l'acquisizione delle relative informazioni. Per la comunicazione dei dati e delle informazioni nei casi sopra citati le Parti si impegnano ad acquisire, ognuno per proprio conto, dal soggetto a cui sono comunicati i dati e le informazioni, analogo obbligo di riservatezza. Le Parti potranno comunicare liberamente soltanto quelle informazioni che siano di pubblico dominio per atto legittimo, ovvero la cui comunicazione sia stata autorizzata per iscritto dalla Parte alla quale le informazioni si riferiscono, oppure ancora delle quali sia imposta la comunicazione in conseguenza di disposizioni di pubblica autorità o di legge o che siano legittimamente trasmesse alla Parte da soggetti terzi, i quali le abbiano a loro volta ottenute legittimamente e senza vincolo di confidenzialità.

Il Fornitore, nell'esecuzione dei Moduli che prevedano il trattamento di Dati Personali di cui il Cliente sia Titolare (come definiti nel Reg. UE nr. 679/2016 - GDPR), agirà in qualità di Responsabile esterno. Il Cliente conferisce al Fornitore l'autorizzazione generale di cui all'art. 28, comma 2, del GDPR per il ricorso ad "altri responsabili". Il Cliente è edotto che l'elenco dei soggetti terzi "altri responsabili" è disponibile nella sezione Privacy del sito internet www.credemtel.it.

Art. 10. GARANZIE - Per le componenti di Hardware e Software di terzi

occorrenti al Cliente per l'utilizzo dei Moduli rimangono valide le garanzie e l'assistenza dei rispettivi produttori o fornitori. Il Cliente si impegna a non concedere l'utilizzo dei Moduli a soggetti non autorizzati, garantendo la massima riservatezza della credenziali per l'accesso ai Moduli e per il loro utilizzo. Il Cliente malleva il Fornitore da ogni conseguenza dannosa che potesse derivare al Cliente o a terzi dall'utilizzo non autorizzato dei Moduli da parte di terzi che siano venuti in possesso delle credenziali di accesso del Cliente, nonché da soggetti legittimati all'utilizzo dei Moduli che ne abbiano fatto un uso illecito o non conforme alle disposizioni impartite dal Cliente o dalle regole contrattuali inerenti ai Moduli.

Art. 11. SEGNALAZIONI DI Malfunzionamenti e Reclami - Per le segnalazioni di malfunzionamenti, che dovranno essere trasmesse dal Cliente con la massima tempestività non appena li riscontri, il Cliente potrà contattare il Fornitore a mezzo posta elettronica all'indirizzo gedanyway@credemtel.it o telefonicamente al nr. 0522.1520071. Eventuali reclami dovranno essere trasmessi a mezzo posta elettronica all'indirizzo reclami@credemtel.it oppure all'indirizzo PEC credemtel@pec.gruppocredem.it.

Art. 12. CLAUSOLE FINALI - Le Parti concordano che qualsivoglia comunicazione potrà essere trasmessa in modalità elettronica attraverso posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria agli indirizzi in intestazione o, a

discrezione del mittente, in modalità cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta ordinaria.

Eventuale disciplina particolare inerente all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto dovrà essere comunicata dal Cliente al Fornitore e verificata dal Cliente sulle fatture ricevute. In difetto di comunicazioni del Cliente, il Fornitore applicherà la disciplina ordinaria.

Tutti i Moduli potranno essere utilizzati esclusivamente dal Cliente, che non potrà concederne alcun uso, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, a qualsivoglia terzo.

L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai propri diritti.

Le Parti convengono di non applicare gli artt. 12, comma 1, e 13, commi 2 e 3, del D.Lgs. 70/2003 ("Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico").

Le Parti rimettono al modulo "Appendice integrativa alle Condizioni Generali" la definizione degli aspetti amministrativi del rapporto.

Si richiede di accettare integralmente le Condizioni Generali sopra riportate.

CREDEMTel Spa
Servizio Commerciale
(documento firmato digitalmente)